

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 05/12/2008 n. 6037
d.lgs 163/06 Articoli 34 - Codici 34.2

Entrambe le previsioni contenute nell'art. 34, comma 2, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sono ispirate alla ratio di evitare il rischio di ammissione alla gara di offerte provenienti da soggetti che, in quanto legati da una stretta comunanza di interessi caratterizzata da una certa stabilità, non sono ritenuti capaci di formulare offerte contraddistinte dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità. La differenza risiede appunto nel fatto che mentre nel primo caso il divieto opera - come già detto - in modo automatico e senza possibilità di prova contraria; nella seconda ipotesi, l'imputabilità dell'offerta ad un unico centro decisionale deve emergere sulla base di univoci elementi e ciò presuppone una valutazione di ogni circostanza, senza poter far discendere in modo automatico l'esclusione da un unico elemento, anche se di particolare rilevanza.